

Codice Civile

Art. 703. Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso.

{I}. Le domande di reintegrazione [1168 commi 1 e 3 c.c.] e di manutenzione [1170 c.c.] nel possesso si propongono con ricorso [125 comma 1] al giudice (1) competente a norma dell'articolo 21 [28].

{II}. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti (2).

(1) V. nota 3 sub art. 660.

(2) Comma così sostituito agli originari commi 2 e 3 dall'art. 77 l. 26 novembre 1990, n. 353. I commi erano così formulati: <<Il pretore provvede per la reintegrazione del possesso a norma degli articoli 689 e seguenti. -- Egualmente provvede sulla domanda di manutenzione, quando vi è pericolo di danno grave e immediato; altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto>>.